

TRATTAMENTO DI PENSIONE PROVVISORIO: IRRIPETIBILIA' DELLE SOMME PERCEPITE IN BUONA FEDE.

Collocato in pensione agli inizi del 2006, dopo aver percepito per lungo tempo la pensione provvisoria, agli inizi di quest'anno, mi sono visto improvvisamente notificare dall'INPDAP un provvedimento di recupero di un credito erariale per una asserita indebita percezione di somme non dovute, attribuitemi per un erroneo calcolo della stessa Amministrazione. Attesa la rilevanza delle somme che mi sono state chieste in restituzione, chiedo di conoscere se in qualche modo, oltre alla rateizzazione, possa oppormi all'esecuzione del provvedimento?

Al riguardo, le rispondo richiamandole una sentenza emessa nel decorso mese di dicembre dalla Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna, a seguito di ricorso presentato da un ufficiale dell'Arma dei Carabinieri in quiescenza che si è visto liquidare la pensione provvisoria dal 1.7.1997 e successivamente quella definitiva in data 10.05.2004 ed al quale l'INPDAP gli ha in seguito partecipato il recupero di un credito erariale, pari ad euro 34.284,13, per somme di pensione provvisoria rimosse in più nel periodo intermedio, con ritenute mensili di euro 482,86.

Il ricorrente, "padre di otto figli, aveva impugnato il provvedimento di recupero, affermando di aver percepito la pensione provvisoria per quasi otto anni e che l'indebita riscossione di somme in più non era a lui imputabile". L'Amministrazione, resistente, aveva chiesto, invece, che il ricorso fosse respinto atteso che "si trattava di somme costituenti un indebitato in relazione al quale si applicava l'art. 2033 del c.c., configurandosi altrimenti in arricchimento indebito".

La Corte dei Conti, ha accolto il ricorso dell'ufficiale affermando "in diritto" quanto segue: *"La giurisprudenza di questa Sezione è orientata nel senso di riconoscere, in ipotesi di indebitato maturato in relazione a un trattamento di pensione provvisorio, l'irripetibilità delle somme percepite in buona fede, laddove l'erronea erogazione si sia protratta nel tempo al punto da ingenerare nel pensionato un ragionevole affidamento sulla legittimità delle somme attribuite e l'importo da recuperare sia comunque tale da incidere sulla situazione economica dell'interessato. Tale impostazione risulta confortata dalla recente QM n. 7/2007 delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti. Con essa in particolare si è affermato che il procedimento di accertamento e di recupero dell'indebitato pensionistico non può prescindere dagli eventuali limiti del potere dell'Amministrazione di operare oltre il limite temporale da essa stessa fissato ovvero previsto dalla legge, atteso che il contenuto negativo del conguaglio a debito colloca il procedimento di accertamento e di recupero nell'alveo delle situazioni sfavorevoli per il destinatario, rispetto alle quali deve ritenersi sussistente, sopravvenuta la legge n. 241 del 1990, a tutela del percettore del trattamento provvisorio un rafforzato obbligo di rispetto delle garanzie procedurali concernenti il procedimento di liquidazione della pensione definitiva. Ne segue che il termine prefissato per l'esercizio del potere dell'Amministrazione di procedere al recupero dell'indebitato pensionistico, pur ordinariamente identificabile con quello previsto per l'emanazione del provvedimento di pensione definitivo, se ne differenzia per la diversità degli effetti. Infatti nel primo caso il termine regolamentare delimita il potere destinato impositivamente a incidere sfavorevolmente su di un assetto*

economico che - pur provvisorio ed in attesa di stabilizzazione - costituisce pur sempre l'estrinsecazione pro tempore del principio costituzionale di proporzionalità tra lavoro e retribuzione (sia pur differita); mentre nel secondo caso il termine de quo disciplina l'interesse del pensionato ad ottenere celermente il provvedimento di liquidazione definitiva con le rafforzate garanzie di stabilità di cui agli artt. 204 e seguenti del DPR n. 1092 del 1973. Pertanto il termine di legge o regolamentare amministrativo entro il quale l'Amministrazione deve procedere all'emissione del provvedimento definitivo di quiescenza assume portata significativa del connesso limite temporale da ritenersi sussistente per l'eventuale esercizio legittimo del potere recuperatorio destinato ad incidere sfavorevolmente sull'assetto economico del percettore. Alla scadenza del predetto limite temporale non si può dunque ravvisare alcuna ulteriore possibilità di esercizio del potere di recupero, e ciò nella considerazione che i limiti temporali fissati in materia sono previsti a tutela degli interessi privati coinvolti nel procedimento di liquidazione pensionistica e operano come limite esterno destinato a segnare il discrimine tra esercizio dinamicamente legittimo del potere "restrittivo" da parte dell'Amministrazione e il sopravvenire della preclusiva carenza del potere stesso. E nel caso di specie l'ordinamento previdenziale di riferimento prevede, col DM n. 304 del 1992 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 giugno 1992, per le cessazioni post 1992 - che è il caso di specie - un termine per la definizione del procedimento di liquidazione pensionistica ampiamente trascorso al momento dell'emissione del provvedimento di recupero. Conclusivamente il ricorso va accolto, per l'effetto disponendosi la ripetizione da parte del ricorrente delle somme di pensione a lui trattenute in sede di recupero erariale. Su tali somme non competono gli accessori di legge trattandosi di indebito.""

A t t i l i o